



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

**IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA**

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

VISTO in particolare, l’art.49 del predetto D.P.R. n.394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione Europea, come richiamato dall’art.60, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 55532– fax +39 06 4740 156  
maria.baldo@mise.gov.it

[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTA la domanda con la quale il Signor Dushkja Illi cittadino diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio "DIPLOMA DI LICEO PROFESSIONALE "ARBEN BROCI" città Scutari Albania- profilo meccanica agricola conseguito nell'anno 1981 durata 4 anni, tra le materie del percorso formativo abbiamo: fisica, chimica, tecnologia, disegno tecnico, meccanica tecnica, autotrattori, meccanica agricola, elettrotecnica, per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, di cui all'art. 1, comma 3, lettera A) mecatronica, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Tirana in data 26 settembre 2018 conferma il possesso del diploma "Vertetim me nota" di durata 4 anni e dichiara che il diploma abilita allo svolgimento della professione di "Automekanik" (Autoriparatore) e dà il diritto di ricoprire la posizione di responsabile tecnico dell'attività professionale di Autoriparatore nella Repubblica d'Albania.

VISTA l'esperienza professionale maturata sia all'Estero che in Italia presso imprese del settore;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 26 febbraio 2019, su parere conforme dell'associazione di categoria Confartigianato e CNA servizi e comunità, ha ritenuto il titolo di formazione idoneo, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, per il riconoscimento della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per le attività di cui all'art. 1, comma 3 lett. a) -meccatronica, della citata legge n. 122/1992, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, necessaria in quanto il percorso formativo dell'interessato, in termini di durata, è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

settore che, a fronte di un corso regionale teorico-pratico di qualificazione (cui può essere paragonato il titolo Albanese) pone come requisito anche l'aver esercitato l'attività per almeno un anno (art. 7, comma 1, lett. C) della legge n. 122/1992) e non è possibile valutare a scomputo l'attività che l'interessato ha esercitato dal 1986 al 1991 attività in Albania, in quanto svolta antecedentemente i 10 anni. Viene invece valutata favorevolmente, a scomputo delle misure compensative parte meccanica, l'attività che l'interessato svolge in Italia dal 5 ottobre 2015 in qualità di lavoratore subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di meccanico di macchine; In applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una **prova attitudinale** sulle seguenti materie di cui al D.M. 12 febbraio 2016 recante *Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di autoriparazione* – sezione meccatronica;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0047187 del 28 febbraio 2018 , ha comunicato al richiedente, a norma dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative per la lettera A) meccatronica;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

### DECRETA

#### Art. 1

1. Al Sig. DUSHKJA ILLI cittadino italiano, nato a Scutari – Albania il 12 luglio 1962 , riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

valido per lo svolgimento in Italia dell' attività Responsabile Tecnico in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3 lettera A) meccatronica, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, da svolgersi presso la Regione Toscana, (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206), in quanto il percorso formativo è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore;

2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all'allegato "A" al presente decreto presso la Regione Toscana;

Roma, 15 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

### Allegato A

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte della S.V., di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

sezione mecatronica:

#### **Parte elettronica**

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico della S.V., a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Toscana presso una struttura da essa individuata. La S.V. per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla Regione Toscana;



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

La Regione ammette la S.V. a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La S.V. si deve presentare alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La Prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne da comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla S.V., secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).